



Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato

**(Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi
a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)**

Modifica del 12 aprile 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 maggio 2010¹ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. b n. 1, 4, 7, 9 e 10, nonché c n. 1

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- b. le seguenti derrate alimentari:
1. bevande alcoliche dolci per le quali non è indicato il tenore di alcool secondo l'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016² sulle bevande,
 4. prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco il cui imballaggio non reca le illustrazioni che completano le avvertenze secondo l'articolo 12 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004³ sul tabacco in combinato disposto con l'ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007⁴ concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco; non costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC le sigarette, il tabacco da arrotolare e il tabacco per pipe ad acqua,

1 RS 946.513.8
2 RS 817.022.12
3 RS 817.06
4 RS 817.064

7. derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁵ concernente le informazioni sulle derrate alimentari,
 9. derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁶ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, nonché derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li contengono o ne sono stati ricavati e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza,
 10. *Abrogato*
- c. i seguenti altri prodotti:
1. *Abrogato*

Art. 10a lett. b

Ai produttori in Svizzera non è rilasciata un'autorizzazione secondo l'articolo 16c LOTC per i seguenti prodotti agricoli:

- b. vini sottostanti all'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁷ sulle bevande;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

12 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RS 817.022.16

⁶ RS 817.02

⁷ RS 817.022.12